

“IL SINDACATO E’ UNA FORMA DI RAPPRESENTANZA CHE TENDE A TROVARE UNA MISURA DI GIUSTIZIA ADEGUATA AI PROPRI RAPPRESENTATI”

IPOTESI DI PIATTAFORMA CONTRATTUALE C.S.A.

DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE C.S.A.

Viale Trastevere, 66 – Roma 00156 – tel. 065818638 fax 065894847

www.ospol.it – infospol@ospol.it

CHI SIAMO.....

O.S.Po.L. – Dipartimento Polizia Locale C.S.A.

L'Organizzazione Sindacale delle Polizie Locali nasce dalla spontanea aggregazione di un gruppo di Vigili Urbani del Centro Storico di Roma nel Febbraio 1989 dopo che questi avevano movimentato la categoria attraverso l'Associazione Professionale L.P.L. – La Polizia Locale. La voce dell'Organizzazione e' il periodico "Nuovi Orizzonti" che divulga le battaglie del sindacato in tutta Italia. Le ragioni che hanno indotto alla creazione di questo organismo sindacale nascono dalle gravi discriminazioni perpetrate dagli organi istituzionali, i quali hanno degradato le Polizie Locali ad un rango subalterno rispetto alle Polizie dello Stato. Infatti, i Sindacati tradizionali, sia confederali della triplice sia confederali autonomi quando non sostengono questa situazione di subalternità non compiono, di certo, grandi sforzi per osteggiarla. Le battaglie sostenute dall'O.S.Po.L., ormai di dominio pubblico, sono incentrate sulla volontà di restituire autorevolezza alle Polizie Locali e, comunque, tese alla difesa degli operatori, nonché alla salvaguardia della loro incolumità. Per la promozione della autorevolezza e per la razionalizzazione ed

economicità dei servizi, la O.S.Po.L. lotta da sempre contro la privatizzazione del rapporto di lavoro ed a favore della regionalizzazione della Polizia Locale attraverso l'accorpamento delle Polizie Provinciali e Municipali; inoltre ha come scopo prefisso l'inquadramento in un contratto di diritto pubblico, l'ingresso nell'eventuale "comparto Sicurezza" e l'equiparazione sostanziale, economica, previdenziale ed assistenziale delle Polizie Locali a quelle dello Stato ad ordinamento civile. Per la difesa degli operatori e per la salvaguardia della salute e dell'incolumità, la O.S.Po.L. ha combattuto e combatte strenue battaglie a favore dell'armamento degli agenti e ufficiali della Polizia Locale, dotati di qualifica di PS e PG, per motivi di servizio alla pari delle altre Forze di polizia dello Stato e contro il Poliziotto Locale operante solitario nonché contro le conseguenze derivanti dall'impatto con le condizioni igieniche dell'ambiente di lavoro (inquinamento atmosferico ed acustico). Decine di denunce giudiziarie e di iniziative sindacali attuate anche attraverso agitazioni e scioperi, hanno conseguito importanti traguardi consistenti nel Vigile in pattuglia costituita da due unità; rotazione del personale impegnato nel controllo ai varchi di accesso alle zone a traffico limitato delle nostre città; rotazioni frequenti per il personale impiegato nei servizi di viabilità nelle zone ad alto tasso di inquinamento; il riconoscimento da parte del prefetto della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza; la prescrizione della Patente di Guida di Servizio per coloro i quali sono abilitati alla conduzione dei veicoli in servizio di Polizia. Con la sentenza del T.A.R. Lazio n° 1215, confermata dal Consiglio di Stato il 16,12,97, la O.S.Po.L. e la categoria tutta hanno sconfitto l'infame progetto dell'Amministrazione Municipale di Roma con il quale, in violazione della Legge 65/86, si poneva in essere la trasformazione del Corpo della Polizia Municipale capitolino in "Istituzione" retta da un consiglio di amministrazione "privato" ed avente l'obbligo del pareggio di bilancio a fine anno contabile. Nella battaglia per la riforma della '65 la O.S.Po.L. ha promosso, in sinergia con il Dipartimento Polizia Locale CSA, l'articolato della proposta di legge inerente il nuovo ORDINAMENTO DELLE POLIZIE LOCALI calendarizzato agli Affari Costituzionali della Camera dei deputati con il n. 3024.

La O.S.Po.L. è stata promotrice della Federazione dei Sindacati Autonomi (**FUSPLI**) avente come scopo la lotta per il reinserimento delle Polizie Locali nel rapporto di lavoro pubblicistico. Oggi, questa Organizzazione sindacale è componente autorevole del Dipartimento Polizia Locale del CSA (unica Federazione Autonoma rappresentativa nel comparto degli Enti Locali) ed è l'organismo maggiormente rappresentativo della Polizia Municipale di Roma ed è fortemente presente in Abruzzo, Umbria, Sicilia, Piemonte, Lazio, Puglia, Toscana, Calabria, Campania e in buona parte del territorio nazionale ove ha eletto numerosi membri componenti le RSU.

Con grande altruismo e solidarietà si erge quotidianamente in difesa della categoria ed è sempre presente anche nel sostegno alle famiglie dei colleghi caduti in servizio o colpiti dalla criminalità organizzata

L'adesione alla OSPOL-CSA, comporta il godimento di alcuni benefici come ad esempio: assicurazione garantita dalla compagnia INA-ASSITALIA verso responsabilità civile contro terzi comunque riconducibili al servizio svolto; assistenza legale nei procedimenti penali e civili per fatti o eventi non dolosi riconducibili all'attività di servizio; assistenza diretta in materia di procedimenti disciplinari e vertenze contrattuali in fase giudiziale, stragiudiziale e arbitrale, stipula di apposite convenzioni riservate per l'assistenza legale riguardante i riti ordinari del lavoro e della magistratura

amministrativa, assistenza del patronato ACLI garantita, su tutto il territorio, nazionale ed estesa anche ai familiari degli iscritti, in virtù di apposita convenzione.

Questa Organizzazione Sindacale di categoria, oggi più forte nel Dipartimento Polizia Locale, sposa a pieno titolo l'Ipotesi di Piattaforma del C.S.A. che, coraggiosamente, viene resa pubblica in un momento non sospetto per essere discussa dalla categoria e con essa lancia la sfida a quei poteri "forti" che da sempre ostacolano l'evoluzione e l'inserimento delle Polizie Locali d'Italia nel novero di tutte le Polizie Civili.

Forti dei nostri diritti oggi possiamo dire con forza che il decreto legislativo 165, in attesa della riforma globale della legge 65, è lo strumento giusto per rivendicare un contratto di Polizia Locale alla pari dei Segretari Comunali che, con l'applicazione del medesimo 165, oggi sono regolati da un DPR a firma del Presidente della Repubblica,

Il Dipartimento Polizia Locale – CSA andrà avanti senza farsi intimorire dai "padroni", dai sindacalisti "gialli", dai "poteri forti" e dai signori della "politica", gli stessi che fino ad oggi hanno fatto finta di essere ciechi e muti, non facendo mai trapelare alla categoria la verità sulle novità istituite dal Decreto 165 che, di fatto, destinava gli uomini e le donne delle Polizie Locali, alla pari dei Segretari Comunali, in un'area separata nell'Ente Locale regolata da un DPR del Presidente della Repubblica.

Senza indugi andiamo avanti per riappropriarci di quel contratto di categoria istituito per legge dalla 165, oscurato ad arte dai Sindacati Confederali e latente dal 2001. Andiamo avanti, dunque, fino all'ottenimento di un contratto di Polizia Locale e al riconoscimento della parificazione salariale, sostanziale ed assistenziale alle altre Forze di Polizia civili dello Stato, fino a quando la categoria ci sosterrà e fino al momento della vittoria.

C.S.A.

Il Segretario Generale
Francesco Garofalo

Il Responsabile Nazionale Dipartimento
Polizia Locale
Luigi Marucci

.....E COSA VOGLIAMO!

Dipartimento Polizia Locale CSA

IPOSTESI di PIATTAFORMA CONTRATTUALE DI CATEGORIA- DECRETO LEGISLATIVO N.165/2001

CAPO III

DISPOSIZIONI PER L'AREA DI VIGILANZA E DELLA POLIZIA LOCALE

Premessa

La modifica degli assetti istituzionali, a partire dalla modifica del Titolo V della Costituzione, e la necessità di costruire politiche integrate per la sicurezza, per corrispondere ai bisogni e alle nuove sollecitazioni dei cittadini, hanno dato vita ad un confronto tra gruppi politici, associazioni del sistema delle autonomie, organizzazioni sindacali, Parlamento e Governo, finalizzato alla rivisitazione e all'aggiornamento della legislazione in materia di polizia locale.

Le parti, nel condividere l'urgenza della nuova disciplina legislativa, concordano sulla necessità di riconoscere:

- la centralità delle città nello sviluppo delle politiche della sicurezza;
- il nuovo potere legislativo affidato alle regioni;
- il rispetto dei diversi livelli istituzionali;
- il ruolo specifico della polizia locale, come servizio di polizia dei comuni e delle province, definendone coerentemente compiti e funzioni;
- **le modalità, i limiti e le funzioni della polizia locale nell'espletamento dei servizi svolti in collaborazione con le altre Forze dell'Ordine segnatamente per quanto attiene ai nuovi poteri dei sindaci ex art. 54, D.lg. 18 agosto 2000, n. 267;**
- **le modalità, le funzioni e l'organizzazione strategica della polizia locale operante in qualità di Forza Pubblica come stabilito dalla sentenza 28 settembre 2009, n. 38119 della Corte di Cassazione;**

Le parti, in attesa del nuovo assetto legislativo, al fine di non disperdere il lavoro e le competenze sin qui svolte dalla polizia locale, richiamano l'esigenza che i modelli organizzativi degli enti siano ispirati al potenziamento e alla valorizzazione del settore, in particolare sui seguenti temi.

Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale

Le parti concordano, nel rispetto di quanto sancito dalla legge n. 65 del 1986, sulla esigenza di salvaguardare la piena autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale, sia con riferimento ai compiti tecnico-operativi che riguardo al loro assetto organizzativo o del servizio dal capo dell'amministrazione.

Al fine di potenziare l'autonomia della polizia locale, il Comandante del Corpo o il Responsabile del servizio, nell'ambito della sua dipendenza funzionale dal capo dell'amministrazione assume la qualità e le prerogative di responsabile del procedimento amministrativo di pertinenza. L'esclusione normativa del rapporto gerarchico dai vertici della Amministrazione di appartenenza consente il riconoscimento giuridico della concertazione tra Comandante o Responsabile e Sindaco o Presidente della Provincia, in particolar modo per quanto riguarda la programmazione delle politiche della sicurezza locali.

Formazione e sviluppo professionale

Le parti concordano nel ritenere che le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali di cui all'art. 4 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.

Copertura assicurativa

Le parti, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione n. 16364 del 20.11.2002, che ha stabilito che l'attività prestata dal "vigile urbano" addetto, a piedi, alla viabilità stradale rientra tra le attività protette, equiparandole a quelle ad alto rischio previste dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 1124 del 1995, in virtù del principio generale secondo cui "a parità di rischio infortunistico deve corrispondere parità di tutela", si impegnano ad attivarsi nei confronti degli organismi competenti al fine di rendere concreto il principio sopra esposto.

Specialità contrattuale dei dipendenti dai Corpi e servizi della polizia locale

In riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni e integrazioni ed in deroga a quanto previsto dall'art.1 del presente Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del Personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, ovvero in conforme applicazione del disposto ex art.70, secondo comma, del medesimo D.Lgs. n. 165/01, il personale della polizia locale gode di una contrattazione separata che tenga conto della specificità delle attività e delle funzioni pubbliche stabilite all'art. 5 della L.7 marzo 1986, n. 65.

Tale esigenza, già sancita dal D.Lgs. 29/83 ed ulteriormente ampliata dal D.Lgs. 165/01 che vi ha ricompreso anche i profili giuridici oltreché economici, evidenzia, per detto personale, l'introduzione di uno status formalmente privatistico ma sostanzialmente pubblicistico, comunque diversificato da quello proprio al restante universo dei dipendenti delle Regioni ed Enti Locali risultando disciplinato da una apposita e speciale legge nazionale fungente da fonte ordinaria di diritti, doveri, mansioni, e compiti tipici della potestà di polizia.

A ciò consegue l'inapplicabilità, ovvero l'incompatibilità al regime contrattuale della polizia locale delle disposizioni del personale del Comparto Regioni e EE.LL. a favore di una progressiva estensione della normativa statale prevista per le altre Forze di Polizia ad ordinamento civile (vedasi il contratto - standard

della Polizia di Stato) in armonia con recenti pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato (sent. n. 4663/2000 e n. 616/2006) che hanno ribadito la specificità di tali organismi connotandone l'assimilabilità a corpi militari.

Questa evoluzione verso una definitiva prevalenza degli indici pubblicistici della polizia locale rende assolutamente insufficiente la soluzione del tavolo separato di contrattazione, dovendosi, invece, ritenere come la suddetta specialità possa trovare la sua esplicazione mediante lo strumento dell'Agenzia riprodotte il modello già invalso per i Segretari comunali che rappresentano, assieme alla P.L., la categoria dei dipendenti degli EE.LL. dotati di una disciplina particolare dallo stesso art. 70, secondo comma, D.Lgs. 165/01.

Come fase iniziale e transitoria – ovvero in attesa della riforma della P.L. pendente da varie Legislature alle Commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato – la carenza di una normativa statale può adeguatamente essere colmata dall'iniziativa e dalla potestà regionale, ai sensi dell'art. 117, lett. h), della Costituzione, dalle disposizioni del D.Lgs. 165/01 cit. e dalla contrattazione collettiva al fine di istituire Agenzie Regionali, Provinciali e Comunali di P.L. che siano in grado, nei limiti della legislazione vigente, di elaborare altrettanti statuti speciali per le funzioni e l'organizzazione dei Corpi e servizi secondo le rispettive dipendenze.

NELLE MORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

e al fine di concretizzare quanto contenuto nella premessa del CAPO III del CCNL del 22/1/2004 si ritiene opportuno specificare nella norma contrattuale relativa all'area della polizia locale alcune norme che si ispirano direttamente alla suddetta premessa.

Si ritiene inoltre, data la specificità delle funzioni degli operatori di polizia locale, istituire, da un lato, delle categorie specifiche per tali figure al fine di salvaguardarne la professionalità ed il ruolo specifico della polizia locale, come semizio di polizia dei comuni e delle province; dall'altro, al fine di tutelare gli addetti ai corpi e servizi di polizia locale dalle influenze e dai condizionamenti di vario tipo, derivanti dalle attività di polizia amministrativa, stradale e giudiziaria cui attengono quotidianamente, di prevedere specifiche disposizioni riguardanti sia il procedimento disciplinare, per tutti gli appartenenti ai corpi e servizi di PL, che la progressione orizzontale, nonché la valutazione dei comandanti o responsabili del servizio di PL, demandando tali compiti a particolari strutture integrate da almeno un funzionario appartenente ai corpi o servizi di polizia locale ricadenti nell'ambito della provincia del comune interessato, designato dall'amministrazione regionale, ovvero, laddove esistenti, estratto dagli elenchi regionali degli esperti per l'inserimento nelle commissioni di concorso.

Si ritiene, infine, di cassare la possibilità di assunzione con contratti a tempo determinato, il personale della polizia locale, considerando la consistente spesa che gli enti debbono sopportare relativamente all'equipaggiamento ed alla formazione del suddetto personale.

Dovrà essere in ogni caso garantita l'assunzione a tempo indeterminato degli addetti in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto.

N.B. le modifiche ai testi vigenti sono in grassetto

Art....Autonomia organizzativa dei corpi di polizia locale

Il comandante del Corpo di polizia locale ed il responsabile del Servizio hanno piena autonomia organizzativa e rispondono del loro operato direttamente al capo dell'amministrazione. Il Corpo od il servizio di polizia locale non possono far parte di strutture amministrative diverse.

Art.....Formazione e sviluppo professionale

- 1. Le funzioni della polizia locale richiedono livelli di professionalità sempre più elevata che possono essere prioritariamente acquisiti con significativa esperienza professionale nonché mediante percorsi di aggiornamento e di qualificazione rivolti alla valorizzazione professionale del personale addetto ai relativi servizi negli enti; pertanto gli enti, in sede di attuazione della disciplina delle progressioni verticali ed orizzontali di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL del 31.3.1999, tengono prevalentemente conto dei suddetti percorsi.**
- 2. Il Personale appartenente alla polizia locale prima di essere adibito a servizi esterni, deve superare un apposito corso di formazione professionale organizzato dalla regione, dall'Ente di appartenenza, di durata non inferiore a tre mesi.**

Art.....Prestazioni assistenziali e previdenziali

1. L'art. 17 del CCNL del 22/1/2004 è così modificato:

"Art. 17 Prestazioni assistenziali e previdenziali

- 1. Le risorse destinate a finalità assistenziali e previdenziali dall'art. 208, comma 2, lett. a) e comma 4, del D Lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabilite da **ogni ente nel bilancio di previsione** e sono gestite dagli organismi di cui all'art. 55 del CCNL del 14.9.2000 formati da rappresentanti dei dipendenti e costituiti in conformità a quanto previsto dall'art. 11, della legge n. 300 del 1970.**
- 2. Tali organismi possono essere formati da un Comitato costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente CCNL e da un rappresentante dell'ente. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti designati dalle OO.SS.**
- 3. L'attività prestata dagli operatori di polizia locale è considerata usurante, tali lavoratori accedono pertanto a tutte le previsioni previdenziali ed assistenziali già in essere per le categorie previste dal D.M. del Ministero del Lavoro emanato il 19 maggio 1999 ed inseriti nella tabella di cui al D.Lgs 374 del 11 agosto 1993. D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 374 - Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.**

Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 1993, n. 224, S.O. – Il quale al paragrafo 3.1 recita:

"3. 1. Ai fini dell'ammissione al beneficio di cui all'articolo 2 e alla copertura dei relativi oneri: ...omissis...

c) per i lavoratori del settore pubblico, con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, su proposta delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore, sono individuate le mansioni particolarmente usuranti nei singoli comparti e sono definite le modalità di copertura dei conseguenti oneri attraverso una aliquota contributiva definita secondo i criteri attuariali riferiti all'anticipo dell'età pensionabile, nell'ambito delle risorse finanziarie preordinate ai rinnovi dei rispettivi contratti di lavoro.

Art Contratto a termine

All'art. 7 del CCNL del 14/9/2000 è aggiunto il seguente comma:

"16. Il contratto a termine non può essere applicato al personale della polizia locale"

Art.....Contratto di formazione e lavoro

L'art. 3, comma 8 del CCNL del 14/9/2000 è così modificato:

"8. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi del comma 4, lett. a), nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, non inferiore a 130 ore complessive; per i lavoratori assunti ai sensi dell'art. 4, lett. b) il suddetto periodo non può essere inferiore a 20 ore ed è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica.

Per l'area della polizia locale non si applica il contratto di formazione e lavoro.

Gli oneri della formazione di cui al presente comma non gravano sulle risorse di cui all'art. 23, comma 2, del CCNL dell' 1. 4.1999.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art.... Classificazione del personale appartenente ai Corpi e Servizi della Polizia Locale

1. Il personale della Polizia Locale assunto ai sensi della LQ n.65/86 e delle attuative leggi regionali in materia, viene classificato sulla base della allegata tabella A in quattro distinti profili professionali indicati rispettivamente in :

PLC – Agente di Polizia Locale

PLD – Istruttore di Polizia Locale

PLE – Ispettore di Polizia Locale

PLF – Funzionario di Polizia Locale

2. Le declaratorie funzionali e professionali dei profili di cui al comma 1 sono quelli risultanti dall'allegato 1 del presente CCNL.
3. Il personale dell'Area di Vigilanza in servizio alla data di stipulazione del presente contratto collettivo viene inserito nei nuovi profili sulla base di quanto previsto dal comma 11 tenuto conto delle progressioni economiche acquisite derivanti dall'art. 8 del CCNL del 31.3.1999
4. Negli Enti del Comparto (Comuni – Associazioni Comunali – Area Metropolitana – Province – Regioni) dev'essere istituita obbligatoriamente all'interno del Regolamento Uffici e Servizi, l'Area della Polizia Locale i cui Responsabili o Comandanti rispondono del loro operato direttamente al Sindaco o Presidente.
5. Gli accessi ai profili di Istruttore e Funzionario ai sensi dell'art. 91/3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, sono riservati rispettivamente ai profili di Agente ed Ispettore sulla base delle dotazioni organiche triennali a seguito di concertazione fra le parti. Il regolamento speciale dell'Ente disciplina le procedure selettive per gli accessi sulla base delle specifiche legislazioni regionali regolanti la materia.
6. Il personale della Polizia Locale assunto a tempo indeterminato o che a seguito di procedure selettive interne assume o riveste un nuovo profilo, dev'essere avviato ad un periodo formativo sulla base delle specifiche disposizioni regionali attuative della LQ n. 65/86.
7. E' fatto divieto agli Enti Locali di assumere personale che esercita le funzioni di cui alla legge n. 65/86, con contratti a termine od a tempo determinato.
8. In sede di prima applicazione del nuovo ordinamento relativo al personale dell'Area della Polizia Locale, si concorda che:

- il personale in possesso della qualifica funzionale di Agente della Polizia Municipale o di analoga qualifica istituita successivamente al 1.4.1999, viene inquadrato nel profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" (PLC)
 - il personale in possesso del profilo Istruttore di Polizia Municipale non rientrante nella qualifica di "Specialista di Vigilanza" viene inquadrato nel profilo di "Istruttore di Polizia Locale" (PLD) – Sottufficiale
 - il personale in possesso della qualifica di "Specialista di Vigilanza" viene inquadrato nel profilo "Ispettore di Polizia Locale"(PLE) – Ufficiale
 - il personale in possesso del profilo di Funzionario acquisito anteriormente al 31.3.1999 o successivamente a seguito di procedure selettive (ex D3), ed il personale con profilo di Istruttore Direttivo nonché Responsabile del Servizio di polizia Locale od equivalente figura (ex D1), viene inquadrato nel profilo di Funzionario di Polizia Locale (PLF)
9. A seguito della riclassificazione gli Enti provvedono mediante concertazione con le OO.SS. e le RSU, a ridefinire le dotazioni organiche dei singoli profili e i compensi economici.

DECLARATORIE PROFESSIONALI AREA DELLA POLIZIA LOCALE

PROFILO PLC – AGENTE

Appartengono a questa categoria i lavoratori che, nel rispetto delle disposizioni impartite dai superiori, esercitano funzioni ed effettuano interventi atti a prevenire, controllare e reprimere comportamenti ed atti contrari a norme regolamentari degli enti locali in materia di polizia locale ed urbana (rurale, edilizia, commerciale, sanitaria, tributaria, ecc.), svolgendo attività caratterizzate da :

- ☐ Approfondite conoscenze mono-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
 - ☐ Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
 - ☐ Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti;
 - Relazioni organizzative interne limitatamente alle unità operative di appartenenza
 - Relazioni con gli utenti di natura diretta.
 - Svolgimento delle seguenti funzioni.
- a) Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria;
 b) Polizia stradale ai sensi art. 12 del D. lgs. N. 285/92;
 c) Ausiliarie di pubblica sicurezza;
 d) tutti i compiti di polizia locale di competenza dell'ente locale.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di scuola media superiore, possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 della legge 07/03/1986 n. 65, idoneità all'uso delle armi ed abilitazione alla conduzione di veicoli

PROFILO PLD - ISTRUTTORE

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

- ☐ Elevate conoscenze specialistiche ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
- ☐ Contenuto di tipo tecnico, gestionale con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

- Complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed con ampiezza delle soluzioni possibili, con autonomia organizzativa ed operativa presso la struttura di preposizione nell'ambito degli indirizzi ricevuti dalle eventuali posizioni sovraordinate;
- Responsabilità di unità organizzativa semplice coordinamento delle attività di nucleo operativo;
- Svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria;
 - b) Polizia stradale ai sensi art. 12 del D. lgs. N. 285/92;
 - c) Ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - d) Di tutti i compiti di polizia locale di competenza dell'ente locale.

Requisiti di accesso dall'interno: Appartenenza al profilo PLC-Agente accompagnato da un'anzianità di servizio nella categoria determinata dall'ente e, comunque, non inferiore ad anni cinque, e abilitazione alla conduzione di veicoli.

PROFILO PLE – ISPETTORE

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da :

☐ Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze e acquisibile con il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;

- Responsabile del Servizio di polizia locale
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo e di comando con responsabilità di risultati relativi alle deleghe ricevute;
- Responsabilità di più unità operative semplici;
- Attività di studio di ricerca, e anche attività didattica e formativa;
- Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili con piena autonomia organizzativa ed operativa presso la struttura di preposizione nell'ambito degli indirizzi generali ricevuti dalle eventuali posizioni sovraordinate;

☐ Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

- Svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria;
 - b) Polizia stradale ai sensi art. 12 del D. lgs. N. 285/92;
 - c) Ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - d) Di tutti i compiti di polizia locale di competenza dell'ente locale.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea o diploma di laurea specialistica, e abilitazione alla conduzione di veicoli;

Requisiti di accesso dall'interno: appartenenza al profilo PLD, titolo di studio immediatamente inferiore a quello previsto per l'accesso dall'esterno accompagnato da un'anzianità di servizio nella categoria non inferiore ad anni tre e abilitazione alla conduzione di veicoli.

PROFILO PLF - FUNZIONARIO

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

□ Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze e acquisibile con il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;

- Comandante di Corpo di polizia Locale o Responsabile di Struttura con alle dipendenze almeno 20 unità non inquadrato nell'area Dirigenza
- Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo e di comando con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
- Responsabilità di unità organizzativa complessa;
- Attività di studio e di ricerca, e anche attività didattica e formativa;
- Massima complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili con piena autonomia organizzativa ed operativa presso la struttura di preposizione nell'ambito degli indirizzi generali ricevuti dalle eventuali posizioni sovraordinate;

□ Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.

- Svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) Polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria;
 - b) Polizia stradale ai sensi art. 12 del D. lgs. N. 285/92;
 - c) Ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - d) Di tutti i compiti di polizia locale di competenza dell'ente locale.

Requisiti di accesso dall'esterno: diploma di laurea o diploma di laurea specialistica, e abilitazione alla conduzione di veicoli oppure.

Requisiti di accesso dall'interno: diploma di maturità quinquennale, appartenenza al profilo PLE, accompagnato da un'anzianità di servizio nella categoria inferiore determinata dall'ente e, comunque, non inferiore ad anni cinque e abilitazione alla conduzione di veicoli.

INDENNITA' E TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art... Indennità di coordinamento e controllo

1. In relazione a compiti di coordinamento e controllo assegnati ai Sovrintendenti, Ispettori e Commissari derivanti dalla LQ n. 65/86 e dai regolamenti speciali attuativi, viene riconosciuta loro un'indennità di funzione annua pari a:

- Euro 2500 per gli Istruttori
- Euro 3000 per gli Ispettori
- Euro 3500 per i Funzionari.

2. Gli importi del precedente comma non sono cumulabili laddove venga conferita la posizione organizzativa prevista dall'art. 8 e succ. del CCNL del 31.3.1999

3. Per i comuni capoluogo di provincia, gli importi del comma 2 sono elevati di Euro 2000

Art.....Posizioni organizzative

1. Le posizioni organizzative vengano assegnate sulla base della rilevanza dei profili previsti da ogni singolo Servizio o Corpo.

2. Sono comunque titolari di posizione organizzativa, i Responsabili dei Servizi ed i Comandanti dei Corpi di Polizia Locale qualora non rivestano qualifica dirigenziale, gli stessi sono inquadrati nella posizione apicale dell'Ente.

3. Ai titolari di posizione organizzativa competono anche i compensi dovuti alla partecipazione, oltre le 36 ore settimanali, a progetti pianificati per incrementare l'efficienza e l'efficacia dei servizi di polizia locale.

Art..... Indennità di disagio

1. In fase di contrattazione decentrata, le parti individuano le tipologie di attività della Polizia Locale che risultino essere oggettivamente disagiate in relazione allo stato di salute ed alla flessibilità delle prestazioni richieste.

Art.....Indennità di Polizia Locale e Pubblica Sicurezza

1. Al personale in possesso di tutte le qualifiche previste dall'art. 5 della LQ n. 65/86, viene riconosciuta un "Indennità di Polizia Locale e Pubblica Sicurezza" pari a Euro 2.250 frazionata in tredici mensilità che sostituisce l'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995

2. Detta indennità sulla base di collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 3 della LQ n. 65/86 e definite con specifico protocollo fra Sindaci o Presidenti interessati ed il Prefetto del competente Ufficio Territoriale del Governo, o derivanti da legislazione regionale in materia di sicurezza locale, viene elevata a un valore economico pari all'indennità prevista dall'art. 43 della L. n. 121/81 per le altre forze di Polizia.

3. Al finanziamento prevede l'Ente interessato istituendo apposito capitolo di bilancio.

4. Ministero degli Interni e la Regione interessata, contribuiscono sulla base delle normative vigenti, al sostenimento degli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei protocolli d'intesa di cui al comma 2.

5. Al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'art. 5 della citata legge n. 65/1986, l'indennità compete nella misura di €. 1.750 annui lordi frazionata in 12 mensilità.

MODIFICHE RELATIVE ALLA TOTALITA' DEI DIPENDENTI

Tutela legale

L.'Art. 78 del CCNL 14/9/2000 è così modificato:

Patrocinio legale

1. L'ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.

3. La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 43, comma 1.

4. Il comma 1 si applica sino dalla prima fase del procedimento compresa l'elezione di domicilio. L'assistenza legale di cui al comma 1 è dovuta anche nel caso in cui l'azione venga promossa dal dipendente stesso.

5. Non può ritenersi sussistente conflitto di interessi ove l'amministrazione si sia costituita parte civile o l'imputazione riguardi reati contro la pubblica amministrazione se comunque il dipendente viene assolto all'esito del processo penale.

6. Ogni volta che un dipendente viene identificato da parte della polizia giudiziaria o del pubblico ministero o del giudice ai sensi dell'art. 161 c.c.p. , con conseguente nomina di difensore, l'onere di difesa verrà assunto dall'ente di appartenenza con le modalità di cui al comma 1. Sarà a carico dell'ente l'onere di difesa anche in caso di archiviazione del procedimento penale nell'ipotesi in cui il fascicolo mantenga la rubricazione contro ignoti.

Orario di lavoro

Al termine del 4° comma dell'art. 17 del CCNL del 6/6/1995 è aggiunto il seguente comma:

4Bis - "In caso di orari plurisettemanali, o turnazione i prospetti relativi ai servizi assegnati al personale devono essere resi noti ai lavoratori interessati, almeno 30 giorni prima del servizio da svolgere".

Turnazioni

L'art. 11. comma 6. del CCNL del 14/9/2000 c' è sostituito dal seguente:

"6 - L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta a tutto il personale che fa parte della struttura turnante ed i fondi relativi sono finanziati direttamente dall'ente con apposito capitolo di bilancio".

Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo

L'art. 24 comma 1 del CCNL del 14/9/2000 è così sostituito:

"Al dipendente che per esigenze di servizio particolari, non programmabili e non prevedibili non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 100% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2. lett. h), con diritto al riposo compensativo dell'intera giornata da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. Nella settimana comprendente il giorno di recupero il lavoratore godrà della corrispondente riduzione di orario di lavoro.

All'art. 24, comma 2 del CCNL del 14/9/2000 è aggiunto il seguente comma:

-2-bis "Il comma 2 si applica anche nel caso di prestazione lavorativa in regime di turnazione.

Reperibilità

Si ritiene opportuno compendiare le norme contrattuali e la dichiarazione congiunta allegata al CCNL 5/10/2001. che disciplinano l'istituto della reperibilità raggruppandole in un unico articolo demandando inoltre alla contrattazione collettiva le modalità di attuazione della stessa e ponendo a carico dell'ente i fondi necessari al suo finanziamento.

Art Reperibilità

1. L'art. 23 del CCNL del 14/09/2000 già modificato dall'art. 11 del CCNL del 5/10/2001 e la dichiarazione congiunta n. 12 allegata a quest'ultima normativa sono sostituiti dal presente articolo.

2. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti **in sede di contrattazione decentrata**, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di €. 30,00 per 12 ore al giorno. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
3. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti **salvo casi particolari. Le modalità operative ed istitutive del servizio debbono essere stabilite nel contratto decentrato.**
4. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.
5. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta comunque alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
6. In caso di chiamata le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario, o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7 o dell'art. 38-bis, con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
7. Nel caso di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata di riposo settimanale, secondo il turno assegnato trova applicazione la disciplina di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14/9/2000.

**NELLA
NOSTRA
AUTONOMIA
LA TUA
LIBERTA'**

**Dipartimento Polizia Locale CSA – Viale Trastevere 66 ROMA –
Tel. 065818638 – fax 065894847 – infospol@ospol.it – www.ospol.it**